I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2798/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra [1], prevede la riscossione di un dazio doganale all'importazione pari a 7,81 EUR per 100 chilogrammi per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate per campagna di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità;

(2) in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità europea di olio di oliva originario della Tunisia [2] detto regime è stato prorogato per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2000;

(3) a seguito dell'accordo sotto forma di scambio di lettere occorre modificare di conseguenza il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva originario della Tunisia adottando nuove norme generali e abrogando il regolamento (CE) n. 906/98 [3], applicabile all'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia fino alla fine del 1999;

(4) le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione apre e gestisce il contingente tariffario per il quale è previsto un dazio doganale di 7,81 EUR per 100 chilogrammi, relativo all'importazione di 46 000 tonnellate di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, previsto nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei grassi, istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE [5].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 3

Il regime speciale previsto dal presente regolamento per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia è applicabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 906/98 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

[1] GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.
[2] Vedi pagina 107 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU L 128 del 30.4.1998, pag. 20.
[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[5] GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1368/98 (GU L 210 del 28.7.98, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ